

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERBANIA
COMUNE DI VIGNONE

PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE PARZIALE 1/2023

committente :
COMUNE DI VIGNONE

area di sviluppo e fase di progetto:
PROGETTO DEFINITIVO

tipologia elaborato
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
integrata ai sensi della relazione istruttoria della
Provincia del VCO

codice elaborato
079_04_A_0123_01_VP



SCALA -

00	22/03/23	Prima versione	

data
MARZO 2023

progettazione:



STUDIO RIPAMONTI
vicolo Pasquello, 8 - 28887 - OMEGNA (VB)
tel +39 0323 63352 - fax + 39 0323 63352
e-mail info@ripamontistudio.net

SOMMARIO:

1. PREMESSE	1
2. CONTENUTI DELLA VARIANTE	2
2.1. Modificazione della localizzazione e della dimensione di area destinata a parcheggio pubblico	2
2.2. Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale	4
2.3. Riclassificazione di area di completamento residenziale (ACR) ad area agricola...	6
3. DATI QUANTITATIVI DELLA VARIANTE	8
4. CLASSIFICAZIONE DELLA VARIANTE	9
5. PROCEDURE DELLA VARIANTE	10
6. RAPPORTO DELLA VARIANTE PARZIALE DI PRG CON IL PPR	11
7. NORME DI ATTUAZIONE.....	18

1. PREMESSE

Il Comune di Vignone è dotato di PRG (con contestuali procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di verifica di coerenza al PPR) approvato con D.C.C. n. 20 del 09/10/2020 pubblicata sul B.U.R. del Piemonte n. 04 del 28/01/2021.

L'Amministrazione Comunale ha recentemente assunto la decisione di procedere con due azioni di trasformazione del suolo connesse con progetti di interesse pubblico:

- formazione di parcheggio pubblico al servizio del nucleo urbanizzato di Vignone;
- recupero e riqualificazione di area sportiva, in accordo con il confinante Comune di Arizzano, in località San Martino.

A tali previsioni si aggiunge una correzione consistente nello stralcio di una limitata superficie da area residenziale di completamento ad area agricola.

Per la verifica della conformità urbanistica degli interventi in progetto, il Comune di Vignone procede con l'attivazione della presente variante, al fine di introdurre nello strumento di pianificazione locale alcune modifiche necessarie a tale verifica.

La variante è qualificata come "parziale" ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 come di seguito documentato.

I contenuti della variante sono illustrati nel testo seguente unitamente alle verifiche richieste e alle procedure previste dalla L.R. 56/1977 art. 17 commi 5, 6, 7 e 8.

Si precisa che la presente variante contiene la prima modificazione (n. 1/2023) alla documentazione facente parte della variante strutturale approvata con D.C.C. n. 20/2020 e recepita quale PRG vigente.

Si precisa inoltre che la variante strutturale approvata e vigente contiene la rappresentazione del perimetro del centro abitato che non viene modificato con la presente variante parziale.

2. CONTENUTI DELLA VARIANTE

La variante urbanistica interviene a modificare il PRG vigente relativamente ad alcuni contenuti puntuali, finalizzati alla realizzazione di interventi pubblici e all'adeguamento di un'area allo stato di territorio agricolo.

2.1. Modificazione della localizzazione e della dimensione di area destinata a parcheggio pubblico

L'Amministrazione Comunale ha valutato favorevolmente l'opportunità di modificare la previsione di PRG di realizzare un parcheggio pubblico a valle del NAF di Vignone.

Il PRG vigente ha individuato all'interno del perimetro del NAF un'area da destinare a parcheggio pubblico di 370 m² di superficie.

La valutazione delle condizioni di accessibilità all'area dalla viabilità esistente, delle opere necessarie e della limitata superficie disponibile ha portato l'Amministrazione a preferire una diversa soluzione.

In posizione frontistante all'attuale previsione è stata individuata un'area alternativa che presenta le seguenti caratteristiche favorevoli:

- è situata sul ciglio della viabilità esistente da dove risulta direttamente accessibile;
- presenta un andamento pianeggiante, complanare alle strade di accesso;
- la copertura di vegetazione risulta parziale e marginale (cfr. relazione specialistica allegata);
- la superficie accessibile consente di fruire di un maggior numero di posti-auto;
- le condizioni di accesso pedonale al NAF sono paragonabili a quelle dell'area prevista dal PRG vigente;
- i costi di realizzazione per unità di superficie sono presumibilmente inferiori.

Le considerazioni elencate hanno motivato l'Amministrazione ad assumere l'iniziativa di variante alle previsioni di PRG.



VARIANTE N. 1 AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO

2.2. Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale

In Comune di Vignone è presente un'area cimiteriale in località San Martino per la quale il PRG vigente indica una fascia di rispetto di 200 metri.

L'area di San Martino è a servizio dei territori dei Comuni di Vignone e Arizzano che ne condividono l'amministrazione.

Sull'area sono storicamente presenti alcune attrezzature per le attività sportive e del tempo libero, in parte in disuso.

I Comuni di Vignone e Arizzano hanno assunto l'iniziativa di riqualificare e valorizzare l'area con il recupero delle aree sportive in disuso e il loro completamento con ulteriori attrezzature e nuove superfici per la pratica dello sport.

Per procedere con la realizzazione delle attrezzature sportive si rende necessario utilizzare parte di area assoggettata a vincolo di rispetto cimiteriale.

Allo scopo la Giunta Comunale di Vignone ha deliberato (deliberazione G.C. n. 24 del 06/05/2022) di "procedere alla richiesta di autorizzazione da parte dell'ASL VCO della deroga alla fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 del Regio Decreto 1265/1934, come modificato dall'art. 28 L. 166/2002, per la costruzione di un'opera pubblica, diretta alla riqualificazione del complesso sportivo sito sull'area di San Martino".

In data 26/08/2022 ASL VCO, dipartimento di prevenzione igiene e sanità pubblica, ha espresso "parere favorevole alla realizzazione del complesso sportivo nell'area adiacente il cimitero per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari".

Con deliberazione in data 23/09/2022 n. 20, il Consiglio Comunale di Vignone ha provveduto a:

- approvare la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale;
- recepire integralmente il parere favorevole espresso da ASL VCO;
- dare atto che detta riduzione della fascia di rispetto del cimitero di Vignone costituisce aggiornamento della cartografia del piano regolatore di cui si prenderà atto con variante;
- dare atto che la riduzione della fascia di rispetto è limitata alla parte strettamente necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica.

La deliberazione del Consiglio Comunale ha carattere costitutivo e rappresenta l'atto amministrativo che statuisce la riduzione della fascia di rispetto.

Tale riduzione è limitata alla parte necessaria per la realizzazione dell'opera pubblica.

La presente variante di PRG registra la riduzione della fascia di rispetto attraverso l'adeguamento della cartografia.



VARIANTE N. 2 RIDUZIONE FASCIA RISPETTO CIMITERIALE

2.3. Riclassificazione di area di completamento residenziale (ACR) ad area agricola

A seguito di richiesta dei soggetti aventi titolo di proprietà si prevede la riclassificazione quale area agricola di una limitata superficie con destinazione d'uso di ACR nel piano vigente.

L'area in questione è parte unitaria di quella contigua già classificata come area agricola.

Sebbene si tratti di area di limitata superficie la variante determina una riduzione dei parametri CSU e CIR del PRG vigente.



VARIANTE N. 3 RICLASSIFICAZIONE DI ACR COME AREA AGRICOLA

3. DATI QUANTITATIVI DELLA VARIANTE

La presente variante prevede modifiche ai valori quantitativi del PRG vigente per quanto concerne le aree standard, in relazione alla sostituzione dell'area a parcheggio pubblico in località Vignone e i parametri di CSU (consumo di suolo urbano) e CIR (capacità insediativa residenziale).

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 lettera d) della L.R. 56/1977 sono varianti parziali quelle che "non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,50 m² per abitante".

Il calcolo delle aree standard è effettuato con riferimento alla capacità insediativa residenziale (cfr. art. 21 comma 1 p.to 1) della L.R. 56/1977).

Il PRG vigente di Vignone ha una CIR di 2.754 abitanti / stanze equivalenti

Pertanto è ammissibile un incremento della quantità globale delle aree per servizi di $m^2 2.754 \times 0,50 = m^2 1.377$.

La previsione di variante relativa all'area a parcheggio di Vignone determina il seguente risultato:

- area parcheggio PRG vigente $m^2 370$
- area parcheggio in variante: $m^2 1.318$
- differenza di superficie: $m^2 918$.

Risulta compatibile la previsione di variante parziale in quanto $m^2 918 < m^2 1.377$.

Il sopracitato art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 alla lettera e) dispone che siano classificate varianti parziali quelle che non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti.

Nel caso presente la variante produce una riduzione dell'area residenziale edificabile ACR per m² 75, determinando una effettiva, per quanto estremamente limitata, riduzione della CIR.

4. CLASSIFICAZIONE DELLA VARIANTE

I contenuti descritti nel precedente paragrafo 2 e i valori quantitativi esposti al precedente paragrafo 3 comportano la necessità di verifica che le variazioni introdotte al P.R.G. vigente rientrino nei limiti stabiliti dall'articolo 17, comma 5 della L.R. 56/1977 per la classificazione di "variante parziale".

La verifica di tali condizioni deve essere contenuta nella deliberazione di adozione della variante ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.R. 56/1977.

Rispetto alla casistica elencata all'articolo 17, comma 5, della LR 56/1977 risulta che le modifiche oggetto di variante:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente;
- b) non contengono previsioni di rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità delle aree per servizi in misura inferiore a 0,50 m² per abitante (CIR);
- d) aumentano la quantità delle aree per servizi in misura inferiore a 0,50 m² per abitante (CIR);
- e) non incrementano (bensì riducono) la capacità insediativa residenziale;
- f) non incrementano le superfici territoriali previste dal PRG vigente relative a insediamenti per attività economiche produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
- g) non riguardano l'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo o la modificazione della classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della LR 56/1977.

Per quanto sopra elencato si ritiene di riconoscere per la presente variante di P.R.G. la qualificazione di "parziale", come definita dall'articolo 17, comma 5 della L.R. 56/1977.

Per quanto concerne le disposizioni dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977, si precisa che la Capacità Insediativa Residenziale del PRG vigente risulta di 2.754 unità; tale CIR risulta modificata in riduzione dalle previsioni della variante.

Rispetto ai parametri indicati all'art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 la variante interviene a modificare in aumento le aree per servizi nei valori ammissibili:

- valore massimo ammissibile $2.754 \times 0,50 = 1.377 \text{ m}^2$
- aree standard stralciate $= - 370 \text{ m}^2$
- aree standard previste da variante $= + 1.318 \text{ m}^2$
- valore standard modificato $= 1.318 - 370 = 948 \text{ m}^2 < 1.377 \text{ m}^2$

5. PROCEDURE DELLA VARIANTE

La variante parziale segue la procedura prevista dall'articolo 17, comma 7, della L.R. 56/1977, secondo cui:

- il Consiglio Comunale adotta il progetto di variante con Deliberazione di Consiglio Comunale (con elencazione in deliberazione delle condizioni secondo cui la variante è classificata come "parziale");
- la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, è pubblicata sul sito informatico del Comune per 15 + 15 giorni consecutivi;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione possono essere presentate osservazioni e proposte;
- il Comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS alla Provincia del V.C.O. (contestualmente alla pubblicazione);
- contemporaneamente il Comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S. ai soggetti con competenza ambientale;
- la verifica preventiva si conclude con l'emissione del provvedimento circa l'esclusione o meno della procedura di V.A.S.;
- a conclusione della procedura il Consiglio Comunale provvede all'approvazione definitiva della variante che entra in vigore con la pubblicazione della relativa deliberazione sul B.U.R.

6. RAPPORTO DELLA VARIANTE PARZIALE DI PRG CON IL PPR

Il Comune di Vignone ha espletato la procedura di verifica di coerenza al PPR contestualmente all'iter di formazione della variante strutturale, approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 09/10/2020 e vigente.

I contenuti della presente variante parziale interferiscono con le seguenti disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del PPR elencate all'art. 2 del DPGR 22 marzo 2019 n. 4/R:

- art. 14 comma 11 delle N.A. del PPR: all'interno delle zone fluviali "interne" le "eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostruzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche";
la variante n. 1 interessa parzialmente un'area individuata come zona fluviale interna; si tratta di una superficie marginale, contigua al territorio urbano e non direttamente connessa con le fasce spondali del corso d'acqua; in ogni caso, attraverso la verifica preventiva di VAS viene data indicazione per la realizzazione di interventi mitigativi e compensativi (cfr. relazione specialistica agronomico-forestale allegata ai documenti di variante);
- art. 16 commi 12 e 13 delle N.A. del PPR: nei territori coperti da boschi e foreste "gli interventi che comportino la trasformazione di superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio" e "si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 4/2009";
la variante n. 1 riguarda un'area classificata come boscata; una ricognizione precisa indica che solo una porzione di essa risulta effettivamente boscata, tuttavia, nel rispetto di quanto indicato dal PPR si prevede la messa in atto di interventi mitigativi per l'intervento previsto (piantumazione di area a parcheggio) e l'applicazione delle disposizioni compensative della L.R. 4/2009.

Di seguito sono riportati gli estratti cartografici desunti dalle tavole allegate al PRG vigente (tavola PV.01 e PV.02) che riportano quanto desunto dal PPR (tavola P2 dei beni e P4 delle componenti del paesaggio) con localizzazione delle aree interessate dalla presente variante parziale.

ESTRATTO TAV. PV.01

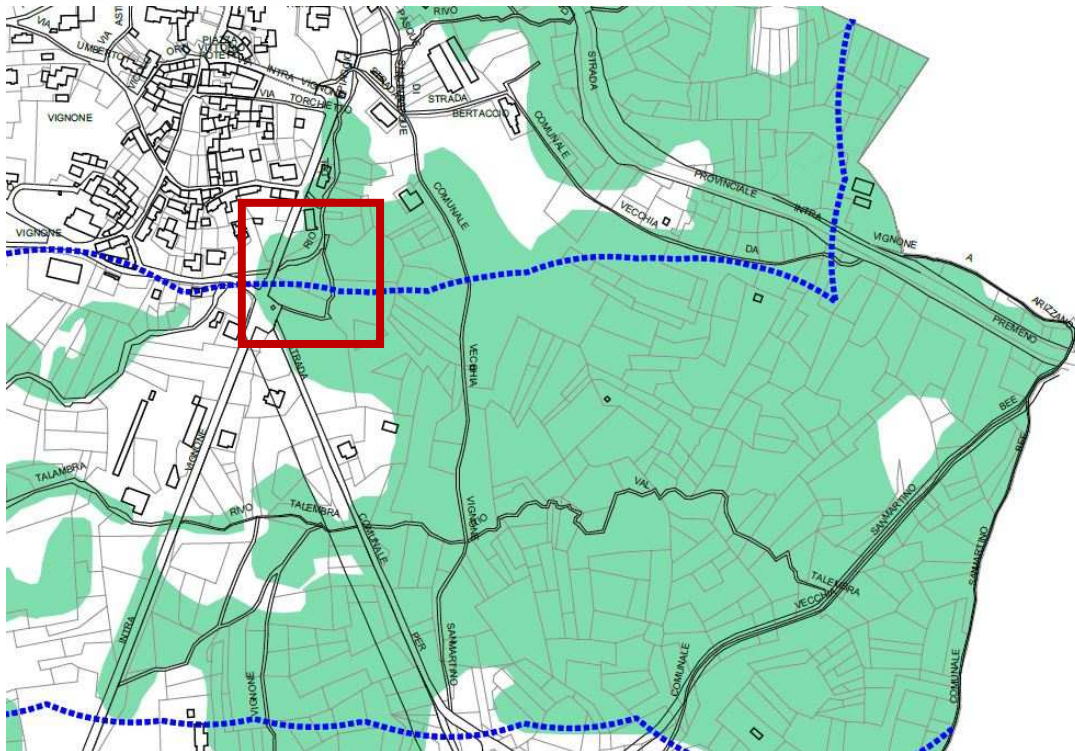
BENI INDIVIDUATI DAL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
(riferimento N.A. Piano Paesaggistico Regionale)

 Territori coperti da boschi ai sensi del D.Lgs 42/2204 art.142 c.1 g) (Carta Forestale 2016)

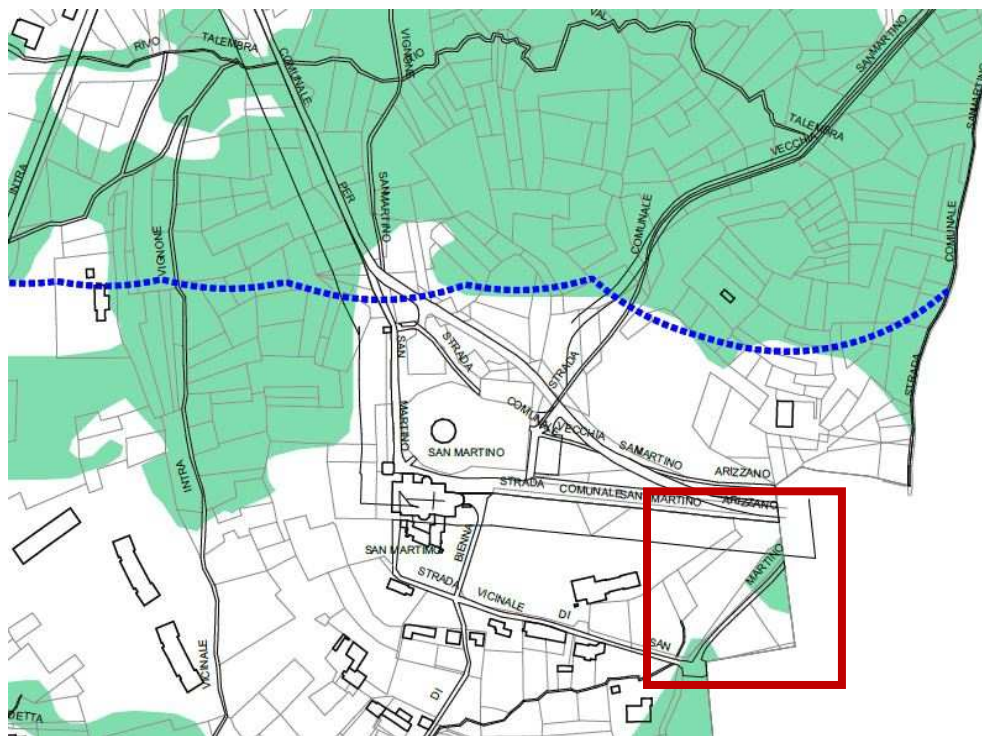
art.16

 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs 42/2204 art.142 c.1

art.14



variante n. 1



variante n. 2

ESTRATTO TAV. PV.02

COMPONENTI INDIVIDUATE DAL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (riferimento N.A. Piano Paesaggistico Regionale)

----- Zona fluviale interna

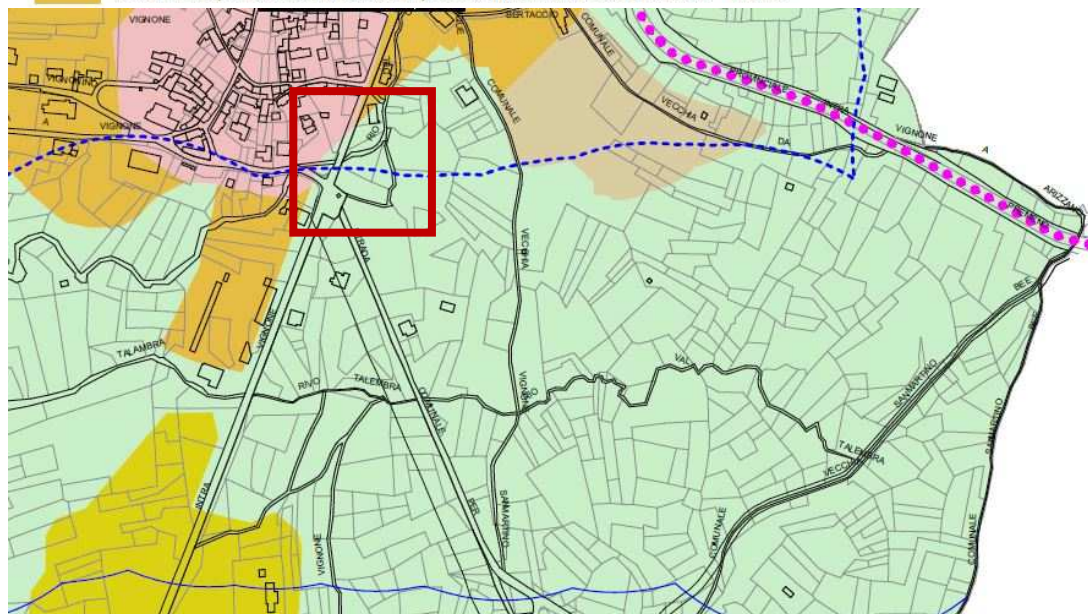
Territori a prevalente copertura boscata

Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale - m.i. 6

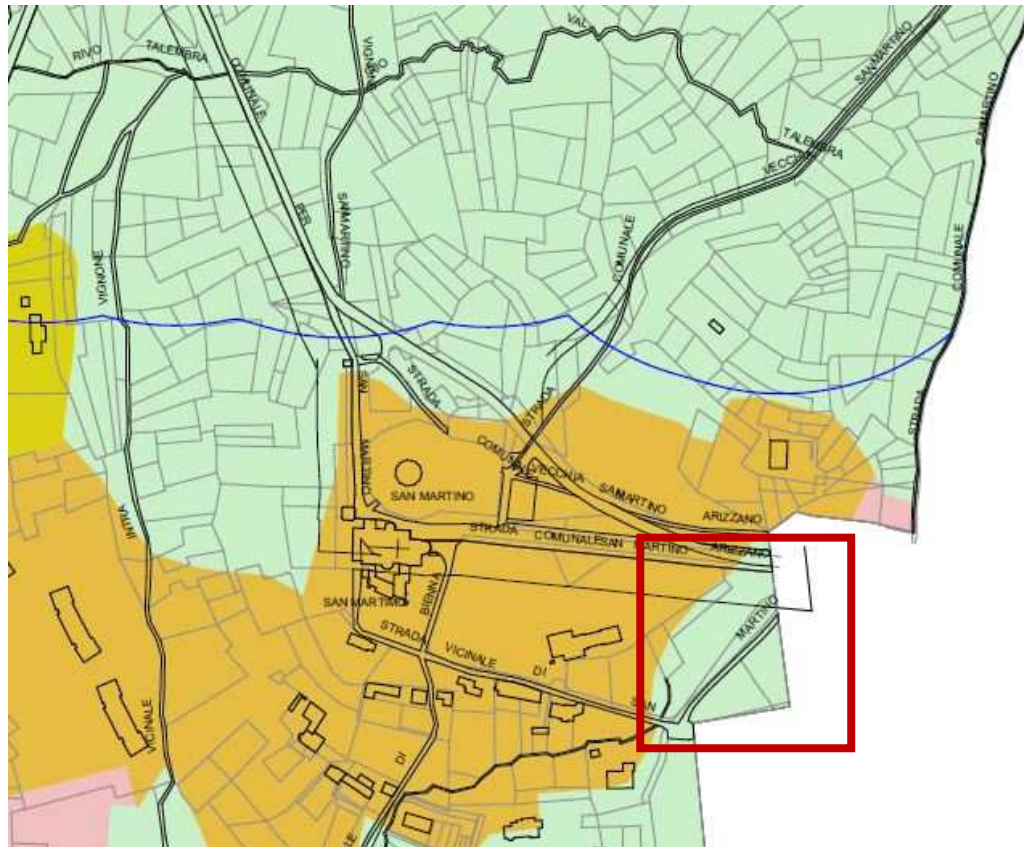
art.14

art.16

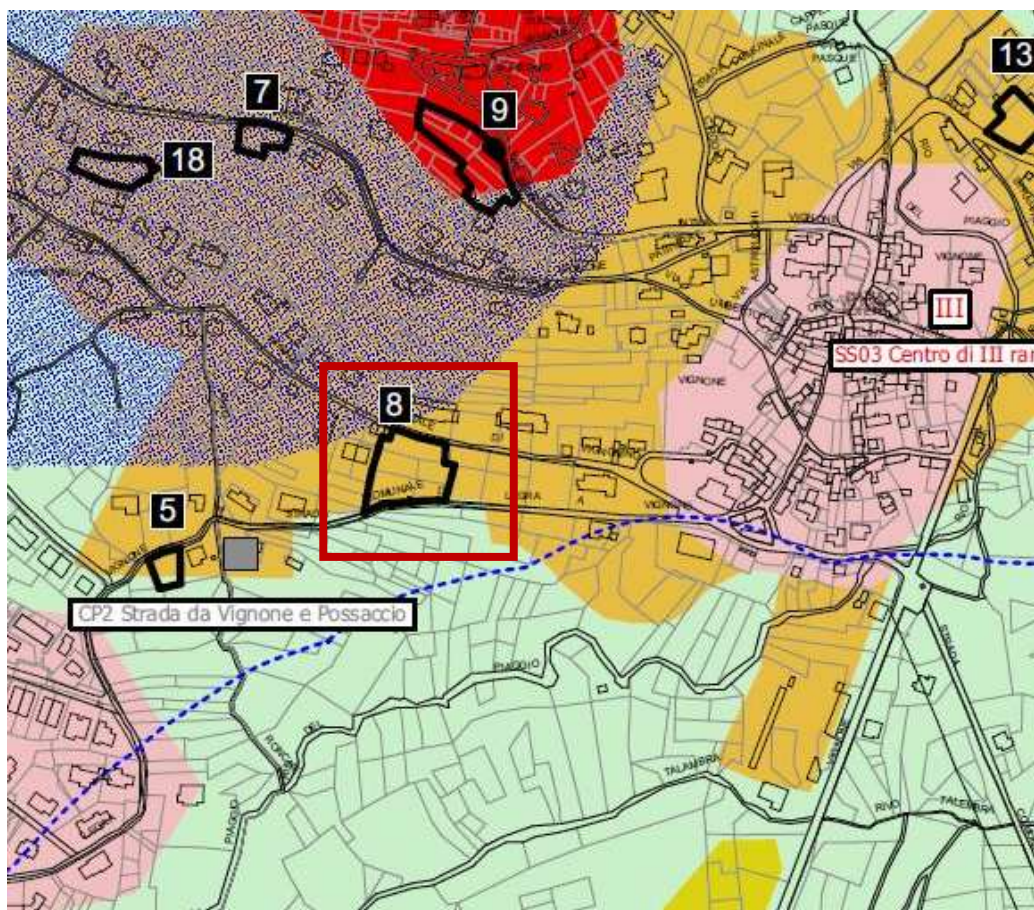
art.38



variante n. 1



variante n. 2



variante n. 3

Il Comune di Vignone ricade nell'ambito di paesaggio n. 12 – FASCIA COSTIERA NORD DEL LAGO MAGGIORE.

Nell'estratto del PPR seguente sono indicati obiettivi e linee d'azione previste per l'ambito n. 12 con riferimento all'intero territorio di Vignone.

AMBITO 12 – FASCIA COSTIERA NORD DEL LAGO MAGGIORE

Obiettivi	Linee di azione
1.1.2. Potenziamento dell'immagine articolata e plurale del paesaggio piemontese.	Valorizzazione culturale, miglioramento di accessibilità e offerta fruitiva, di attività caratterizzanti i primi rilievi collinari, anche per ridurre la pressione turistica sulle sponde del lago, indirizzando ad una fruizione più ampia del territorio, con percorsi panoramici lungo le medie pendici.
1.2.3. Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Valorizzazione delle specie forestali spontanee rare, conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema.
1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Conservazione integrata del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei isolati, delle ville storiche, anche novecentesche, con i relativi giardini e parchi; promozione della loro fruizione pubblica e del riuso sostenibile a fini turistici; tutela delle aree agricole di pregio paesaggistico.
1.4.1. Salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore o eccellenza, nel quadro della valorizzazione del capitale territoriale.	Valorizzazione e monitoraggio degli impatti dei luoghi del loisir.
1.4.4. Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in profondità del territorio e l'inquadramento dei beni di interesse storico culturale e all'aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani.	Tutela degli scorci panoramici fruibili delle superfici a terrazzo; definizione di interventi di mitigazione a scala territoriale.
1.5.4. Qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale al tessuto urbano e ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato.	Riduzione del traffico nelle aree centrali e lungo la strada litoranea, potenziamento della rete di piste ciclabili per il collegamento dei nuclei storici lungo la costa.
1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	Tutela e incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo, dei caratteri paesaggistici rurali (siepi, filari ecc.), la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici e l'incentivazione all'utilizzo delle buone pratiche agricole.
1.7.2. Salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici negli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei corsi d'acqua e per la prevenzione dei rischi di esondazione.	Valorizzazione della peculiarità dei porti lacustri storici e dei collegamenti via lago.
1.7.3. Salvaguardia delle caratteristiche ambientali e storico-culturali degli ambiti di bordo dei laghi, con particolare riferimento agli ecosistemi delle acque a bassa profondità dei laghi minori e agli insediamenti storici per la villeggiatura e il turismo.	Promozione di azioni coordinate a livello territoriale per la tutela e la valorizzazione della fascia lacuale.

1.9.1. Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi.	Mitigazione dell'elevato impatto visuale degli insediamenti industriali esistenti, con integrazione di nuove infrastrutture ed insediamenti industriali e commerciali, per la salvaguardia e il recupero del contesto paesaggistico della piana alluvionale del Toce.
1.9.3. Recupero e riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive o da altri cantieri temporanei con azioni diversificate (dalla rinaturalizzazione alla creazione di nuovi paesaggi) in funzione dei caratteri e delle potenzialità ambientali dei siti.	Promozione di misure di attenzione per le aree estrattive rispettando le esigenze di percezione del paesaggio e valorizzandone il sapere consolidato, legato alle attività e ai mestieri tradizionali dei luoghi.
2.4.1. Salvaguardia del patrimonio forestale.	Valorizzazione degli alberi monumentali o comunque a portamento maestoso, e mantenimento di alberi maturi in misura adeguata a favorire la tutela della biodiversità.
2.4.2. Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione).	Prevenzione dell'ulteriore diffusione di specie esotiche e conversione attiva a fustaia dei popolamenti cedui a prevalenza di faggio.
3.1.1. Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	Contenimento degli impatti delle nuove infrastrutture attraverso il rispetto dei rapporti scalari e morfologici con le peculiarità del luogo.
4.5.1. Sviluppo di reti di integrazione e di attrezzature leggere per il turismo locale e diffuso, rispettoso e capace di valorizzare le specificità e le attività produttive locali.	Valorizzazione dei luoghi di loisir storicamente consolidati e riconosciuti per fama; promozione delle valenze storiche dei luoghi; sistemazione della fascia lacustre curando la continuità dei percorsi ciclabili e pedonali.

Le previsioni oggetto della variante parziale non interferiscono direttamente con le linee di azione previste dal PPR.

7. NORME DI ATTUAZIONE

Si riportano di seguito gli estratti delle NTA del PRG i cui contenuti hanno riferimenti con la presente variante:

- Art. 18 - Aree per servizi sociali e attrezzature pubbliche (SP)
- Art. 25 - Aree per usi agricoli
- Art. 43 - Vincoli legali / fasce e zone di rispetto
- Art. 43bis - Tutele di natura paesaggistica.

Si evidenzia che la presente variante:

- introduce all'art. 18 delle NTA le prescrizioni per gli interventi di mitigazione della realizzazione del parcheggio lungo la strada Intra – Vignone (testo in colore verde)
- prevede l'adeguamento dell'art. 43 con l'introduzione dei riferimenti al provvedimento di riduzione del vincolo relativo alla fascia di rispetto cimiteriale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 23/09/2022 (testo in colore verde).

Si allega il testo della deliberazione C.C. n. 20 del 23/09/2022.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL TESTO DELLE NTA APPORTATE DA VARIANTE STRUTTURALE

INDICAZIONI RELATIVE AL TESTO DELLA VARIANTE STRUTTURALE APPROVATA E ATTUALMENTE VIGENTE

in carattere ~~barrate~~ il testo del P.R.G. vigente antecedentemente ed eliminato;

in carattere ***grassetto corsivo*** il testo aggiunto con la proposta tecnica di progetto preliminare della variante strutturale attualmente vigente;

in carattere **grassetto sottolineato** il testo aggiunto con il progetto preliminare di variante strutturale attualmente vigente;

in carattere **rosso** il testo aggiunto e cancellato con la proposta tecnica di progetto definitivo della variante strutturale attualmente vigente.

in carattere **giallo evidenziato** le integrazioni a seguito della seconda conferenza di copianificazione decisoria per il progetto definitivo di variante strutturale attualmente vigente.

INDICAZIONI RELATIVE ALLA VARIANTE PARZIALE 1/2023

in carattere **verde** il testo aggiunto con variante parziale.

Art. 18 - AREE PER SERVIZI SOCIALI E ATTREZZATURE PUBBLICHE (SP)

1. Le localizzazioni e le destinazioni specifiche delle aree per servizi sociali ed attrezzature pubbliche (SP), nel rispetto degli standards di cui alla L.R. 56/77 **e successive modifiche e integrazioni**, sono graficamente indicate negli elaborati di piano, salvo quelle per le quali il reperimento può risultare prescritto attraverso la normativa.
2. In tali aree gli interventi sono realizzati di norma, dagli enti pubblici competenti; tali interventi possono anche essere realizzati, dietro approvazione del Consiglio Comunale, da privati, enti ed associazioni di interesse pubblico, tramite concessione di diritto di superficie e la stipula di una convenzione che contempli le modalità di utilizzazione e di esercizio delle attrezzature da parte della collettività, e la cessione gratuita dell'immobile al Comune allo scadere della convenzione.
3. Le destinazioni specifiche previste sono:

a) per gli insediamenti residenziali

- aree con attrezzature per l'istruzione (asilo nido scuole materne, scuole elementari, scuola media dell'obbligo) per le quali l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi e decreti in materia;
- aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative) per le quali l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi in materia; in mancanza di esse devono essere rispettati i seguenti parametri:
 - Rc = 0,50 mq/mq.;
 - H = 10,50 ml o pari a maggiori altezze preesistenti (con eccezione per strutture particolari e volumi tecnici);
 - Dc = 5,00 ml salvo minori distanze preesistenti;
- aree a parco per il gioco e lo sport; per la realizzazione di attrezzature ricreative d'uso collettivo, per interventi edilizi quali chioschi, spogliatoi, sedi di società sportive, modesti locali di servizio o di ristoro e simili, sono da rispettare i seguenti parametri:
 - Rc = 0,30 mq/mq.;
 - H = 10,50 ml per le attrezzature
6,00 ml per i servizi;
 - Dc = 5,00 ml salvo minori distanze preesistenti;
- aree per parcheggi pubblici destinati alla creazione di posti-macchina in superficie, all'installazione di autorimesse collettive o alla realizzazione di autorimesse interrato con superficie di copertura utilizzata a parcheggio, da sottoporre ad apposita convenzione che contempli le modalità di uso degli immobili.

Per la formazione dell'area a parcheggio pubblico situata a valle del NAF di Vignone lungo la strada Intra-Vignone dovranno essere previsti provvedimenti per il drenaggio delle acque meteoriche e formazione di vegetazione di mitigazione della visibilità.

Per le aree destinate a parco e per il gioco e lo sport, localizzate a monte del complesso monumentale di S. Martino, non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici.

b) per gli insediamenti produttivi

- la dotazione di aree per attrezzature al servizio dei nuovi insediamenti produttivi, ***ammessi tra le destinazioni d'uso compatibili del P.R.G.***, non dovrà scendere al di sotto del 10% della superficie territoriale a tale scopo destinata;
- per gli insediamenti esistenti ~~e nelle aree di riordino~~, nel caso di interventi di ristrutturazione o/e ampliamenti, la misura della dotazione non sarà inferiore al 10% della effettiva superficie fondiaria teoricamente asservita alla superficie coperta oggetto di intervento, calcolata in base al rapporto di copertura massimo stabilito dal P.R.G. ***per la destinazione d'uso dell'area di intervento***;
- la destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune, **tra quelle indicate all'art. 21 primo comma punto 2) L.R. 56/77** **atto salvo le aree soggette a piani esecutivi, per le quali vale la normativa specifica propria dell'area.**

c) per gli insediamenti direzionali e commerciali

- la dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali, ***ammessi tra le destinazioni d'uso proprie e compatibili del P.R.G.***, non dovrà scendere al di sotto del 100% della superficie lorda del pavimento dei nuovi edifici previsti;
- per gli impianti previsti all'interno delle aree con insediamenti di valore storico-artistico, ambientale e/o documentario ~~e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui alle lettere e) ed f) del 3° comma dell'art 13 L.R. 56/77 e s.m. e i.~~, la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80% della superficie lorda di pavimento;
- la destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune, destinando comunque a parcheggio pubblico una superficie non inferiore al 50% dell'area per attrezzature pubbliche.

4. Per quanto riguarda la disciplina delle aree a soddisfacimento degli standards di legge per gli insediamenti produttivi e terziari, valgono le seguenti precisazioni:

- di norma le aree, ove non indicate nelle carte di P.R.G., devono essere disponibili direttamente nel sito dell'intervento, salvo particolari impedimenti;
- in via subordinata le aree possono anche essere reperite in adiacenza (ma accorpate) al lotto di competenza;

- in caso di indisponibilità delle aree ***o di aree di dimensione troppo esigua per garantire adeguate prestazioni funzionali***, si potrà procedere alla loro monetizzazione.
5. Per gli insediamenti residenziali produttivi e terziari di cui al presente articolo, negli interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica e di completamento la superficie da destinare a parcheggio potrà essere utilmente reperita ~~in apposite attrezzature multipiano nonché~~ nella struttura degli edifici e loro copertura ed anche nel sottosuolo purché non pregiudichi le aree sovrastanti se piantumate o destinate a piantumazione.
 6. Ai fini degli standards, sono compatibili, oltre alle superfici delle quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico disciplinato con convenzione, nelle proporzioni definite dalla convenzione stessa.
 7. Devono essere rispettati gli arretramenti dai confini stradali previsti ~~dall'art.20 delle N.d.A.~~ ***dalle presenti norme.***

~~Si intendono richiamate nel presente articolo tutte le prescrizioni evidenziate nella Relazione Geologico-Tecnica e sue integrazioni.~~

Art. 25 - AREE PER USI AGRICOLI (AA)

1. Definizione:

- Sono le aree destinate all'esercizio delle attività agricole, sia a scopo produttivo sia a scopo di conservazione del sistema idrogeologico ed ecologico; esse comprendono:
 - a) terreni a colture orticole e floricole e altre specializzate di carattere intensivo ed estensivo
 - b) terreni a bosco ed a coltivazione industriali del legno
 - c) terreni a prato alberato
 - d) terreni a pascolo e prato-pascolo.
- Le categorie di aree agricole sopra elencate vengono utilizzate per l'applicazione dei parametri differenziati riportati al presente articolo; si specifica che la categoria culturale di riferimento è quella esistente o quella di progetto.

2. Destinazione d'uso:

- Nelle aree AA sono consentite le destinazioni **di cui** alla lettera e) dell'art. 17 precedente.

3. Tipi di intervento:

- Per gli edifici esistenti in aree AA sono consentiti i seguenti tipi di intervento: MO, MS, RC1, RC2, **RE1 RE2, RE3**, A, S, NC, MD, con i limiti dimensionali indicati **nei seguenti parametri**.

4. Parametri:

- E' ammessa la NC di edifici destinati alle attività agricole e di accessori relativi alle residenze rurali esistenti secondo i parametri sotto riportati.
- Le autorimesse, da realizzarsi secondo quanto stabilito al precedente art.11) 3°comma, saranno preferibilmente interrato se la morfologia del terreno lo consente.
- Per gli edifici di nuova costruzione è ammessa un'altezza massima di:
 - H = 7,00 ml. per edifici destinati alle attività agricole (stalle, fienili, magazzini, abitazioni rurali, silos **con eventuale deroga per silos**);
3,00 ml. per edifici minori aventi funzione di accessori (tettoie, ricoveri, ripari per animali); per gli interventi su edifici esistenti è ammesso il raggiungimento delle altezze massime sopra indicate e/o la conferma di altezze preesistenti.

- $R_c = 0,10 \text{ mq/mq}$ per aziende agricole; il rapporto è aumentato a $0,50 \text{ mq/mq}$ per **colture orticole, floricole e altre specializzate esclusivamente** aziende ~~florovivaistiche~~ nelle aree specificatamente classificate sulle tavole di P.R.G. per la realizzazione di serre e tunnel stabilmente ancorati a terra;
 - $D_c = 5,00 \text{ ml}$;
 - $D_f = 10,00 \text{ ml}$;
 - Distanza minima fra abitazioni rurali del proprietario e attrezzature destinate a stalla = $20,00 \text{ ml}$ salvo casi preesistenti.
- Per le abitazioni rurali:
- IF = **secondo l'elenco riportato al 1° comma del presente articolo:**
 per le aree di tipo a) $0,05 \text{ mc/mq}$;
 per le aree di tipo b) $0,01 \text{ mc/mq}$;
 per le aree di tipo c) $0,001 \text{ mc/mq}$;
 per le aree di tipo d) $0,001 \text{ mc/mq}$;
 - H = ~~10,50~~ **9,00** ml (salvo eccedenze per manufatti tecnologici);
 - $R_c = 0,20 \text{ mq/mq}$;
 - $D_c = 5,00 \text{ ml}$;
 - $D_f = 10,00 \text{ ml}$;
- La residenza al servizio dell'azienda non può comunque essere superiore a 1000 mc lordi.
- In qualunque caso la somma delle superfici coperte da edifici non abitabili destinati alle attività agricole e/o accessori e da abitazioni rurali non può superare complessivamente il rapporto di copertura di $0,30 \text{ mq/mq}$ rispetto a tutta l'area dell'azienda, **con l'eccezione delle colture orticole, floricole e altre specializzate dove si può raggiungere il R_c massimo di $0,70 \text{ mq./mq}$.**

5. Disposizioni particolari:

- 1) Nelle aree AA sono consentite ovunque opere di bonifica del suolo ed il passaggio di opere di urbanizzazione a rete al servizio del territorio urbano.
- 2) ~~Le concessioni~~ **I titoli abilitativi** per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate esclusivamente **a:**
 - ~~– agli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n 153 e 10 maggio 1976, n 352 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n 27 e 23 agosto 1982, n 18, anche quali soci di cooperative;~~
 - ~~– ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui al punto precedente e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;~~
 - ~~– agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e~~

~~ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m. e i. e della lettera m) del secondo comma dell'articolo 25 della L.R. 56/1977 e s.m. e i., che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.~~

- ~~- imprenditori agricoli professionali ai sensi della normativa vigente anche quali soci di cooperative;~~
- ~~- proprietari dei fondi e chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli professionali e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;~~
- ~~- imprenditori agricoli non a titolo professionale., che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata per i quali vigono gli stessi indici urbanistici degli operatori professionali in merito alla ristrutturazione ed ampliamento degli edifici rurali esistenti.~~

~~La costruzione di serre è consentita esclusivamente nelle aree classificate "per colture orticole e floricole" specializzate".~~

~~In tali aree sono ammesse esclusivamente coltivazioni intensive o estensive a pieno campo.~~

- 3) La nuova costruzione (NC) di edifici destinati alle attività agricole e di accessori relativi alle residenze rurali, compresi serre e tunnel, anche con caratteristiche di temporaneità è consentita agli imprenditori agricoli. In caso di soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo, la nuova costruzione di edifici destinati alle attività agricole e di accessori rurali non può superare mq. 50 **20** di superficie coperta.
- 4) Il rilascio della concessione **dei titoli abilitativi** per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla, presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento dell'immobile al servizio dell'attività agricola, le classi di coltura in atto e in progetto, il vincolo di trasferimento di cubatura di cui al comma 17° dell'art. 25 della L.R. 56/1977 e s.m. e i., le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.
- 5) Il volume edificabile per le abitazioni rurali è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti; per il calcolo del volume è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale di Km 2, con il limite sopraindicato di volume per la cubatura residenziale di mc 1000 per ogni azienda.
- 6) Gli indici di cui ai parametri precedenti, possono essere riferiti sia alla coltura in atto, sia alle colture in progetto **di trasformazione colturale**.
- 7) Le tipologie edilizia **caratteristiche degli edifici da realizzare** in area agricola dovranno essere estremamente semplificate con **morfologia e caratteristiche compositive** forme e aperture di tipo tradizionale e finiture esterne non contrastanti con la generalità degli edifici

circostanti.

- 8) In sede di rilascio **del titolo abilitativo saranno prescritte** della concessione edilizia il Sindaco, sentita la C.E., prescriverà in maniera obbligatoria le condizioni dell'intervento con particolare riferimento alla conservazione delle caratteristiche architettoniche e ambientali dei manufatti esistenti ed **all'adeguamento ad essi per quelli** in progetto, ai materiali da utilizzarsi nell'intervento, e alla raccolta e smaltimento delle acque reflue e dell'approvvigionamento idrico e **più** in genere alle urbanizzazioni.
- 9) Le attività zootecniche sono sottoposte ad autorizzazioni e a regolare controllo degli Uffici competenti ~~Comunali e dell' U.S.S.L.~~, **indipendentemente dal contesto dei titoli abilitativi.**
- 10) Devono essere rispettati gli arretramenti dai confini stradali previsti dall'art. 20 delle N. T. A. ~~e le aree a standards di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m. e i.~~

~~Si intendono richiamate nel presente articolo tutte le prescrizioni evidenziate nella Relazione Geologico-Tecnica e sue integrazioni.~~

- 11) Per quanto non esplicitamente enunciato nelle presenti N. T. A., vale quanto prescritto dall'art. 25 della L.R. 56/77.

6. Aree boscate:

- 1) Il P.R.G. individua, con riferimento alla legislazione vigente, sulle tavole **PP.04 TD.04 PD.04** "Carta dei vincoli" le aree boscate; si precisa che laddove esiste la sovrapposizione della classificazione di area boscata con quella di destinazione d'uso del suolo (**PP.02 TD.02 PD.02**) si applicano i riferimenti normativi di tale destinazione urbanistica, fermo restando il vincolo procedurale autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 42/04 e della normativa regionale di riferimento. ~~In particolare le trasformazioni dell'uso del suolo devono essere autorizzate ai sensi della L.R. 04/2009 e ss.mm. e ii. utilizzando i criteri compensativi definiti negli specifici regolamenti attuativi.~~
- 2) Nelle aree boscate, fatte salve le limitazioni ai sensi delle normative vigenti, sono ammessi gli interventi seguenti:
 - gli interventi consentiti in base alla concomitante classificazione delle destinazioni d'uso delle aree riportate sulle tavole **PP.02 TD.02 PD.02, PP.03a TD.03a PD.03a, PP.03b TD.03b PD.03b**, precisando che la classificazione di area boscata costituisce esclusivamente vincolo procedurale autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 42/04;
 - le opere previste dal Piano Territoriale o da altri livelli di pianificazione sovraordinata o quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità; le opere attinenti alla regimazione ed all'utilizzo delle acque, compresi i pozzi e le

captazioni sorgive; le opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche, al contenimento ed al consolidamento dei versanti; le opere pubbliche non altrimenti localizzabili attinenti ad impianti di smaltimento rifiuti, ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi;

- le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale, realizzate secondo la normativa forestale regionale vigente;
- i percorsi pedonali e ciclabili, a fondo naturale stabilizzato, non asfaltato, interdetti al passaggio di veicoli a motore, opportunamente regolamentati e segnalati, con l'avvertenza che nella progettazione di tali percorsi dovrà essere data priorità al recupero della viabilità esistente ed alla realizzazione di percorsi ad uso misto (con finalità di servizio per le attività forestali e di fruizione pubblica), nel rispetto delle tipologie e dei materiali costruttivi tradizionali e tipici della zona; la viabilità dovrà avere densità limitata, rapportata alle effettive esigenze;
- la manutenzione ed il recupero dei manufatti di interesse storico e architettonico, quali cappelle, sentieri selciati, muri in pietra a secco, terrazzamenti, ecc.;
- gli interventi sugli edifici esistenti a norma dell'art. 26, con l'esclusione del recupero di fabbrica per attività agrituristiche.

3) Prescrizioni particolari per le aree boscate:

Per la realizzazione degli interventi nelle aree boscate (esclusi quelli selvicolturali, comunque soggetti a specifica normativa di competenza regionale) la progettazione deve prevedere:

- accertamenti geologici, geotecnici e idrogeologici che valutino localmente la fattibilità tecnica degli interventi anche dal punto di vista della sicurezza;
- valutazioni agronomico-forestali-ambientali che valutino localmente la fattibilità tecnica degli interventi dal punto di vista ambientale e le misure da adottare per la tutela dei relativi valori. Particolare attenzione andrà posta nella scelta della più opportuna localizzazione degli interventi, salvaguardando in particolare i popolamenti a prevalenza di specie autoctone e le specie autoctone presenti in popolamenti a prevalenza di altre specie e valutando la possibilità di localizzazioni alternative che tengano in considerazione la presenza di elementi di valore ambientale e paesaggistico da tutelare e la presenza di aree già alterate per intervento antropico.

Art. 43 - VINCOLI LEGALI / FASCE E ZONE DI RISPETTO

1. Con riferimento alla legislazione ed alla normativa nazionale e regionale vigente, il P.R.G.G. individua le seguenti fasce e zone di rispetto:

a) nastri ed incroci stradali:

- per una profondità desumibile dalle sezioni stradali-tipo, indicate nelle presenti N.T.A., gli edifici rientranti nella fascia di rispetto possono essere oggetto esclusivamente di interventi di tipo MO, MS, RC1, RC2, RE **1, RE2, RE3**, MD, D.

E' altresì consentito nelle aree di arretramento e nelle fasce di rispetto l'intervento di tipo A o S a condizione che avvenga a distanza pari o superiore alla minima preesistente" ~~(come già riportato al precedente art. 20)~~

~~Per gli edifici rurali, ad uso residenziale, sono consentiti gli interventi previsti dal 12° comma dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s. m. e i.~~

- sono ammessi i distributori di carburante con le relative attrezzature purchè la distanza fra i medesimi non sia inferiore a ml 250; l'area di servizio del distributore dovrà essere separata dal nastro stradale con apposita aiuola spartitraffico della larghezza di almeno ml 2,00;
- il P.R.G. indica nelle tavole grafiche le distanze minime ~~(20 ml)~~ **dal ciglio delle strade** da osservarsi per l'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti; ~~il P.R.G. indica inoltre nelle tavole grafiche le distanze minime (7,00 ml.) da osservarsi per l'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti nelle aree classificate quali "AREE EDIFICATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE".~~
- per quanto riguarda gli accessi **carrai** autorizzati lungo le strade **di competenza di Enti sovracomunali** statali o provinciali occorre presentare al Comune, prima dell'esecuzione, copia del relativo nullaosta dell'Ente proprietario della strada; i lavori non potranno essere iniziati prima dell'ottenimento di detto nulla-osta;

b) impianti di trattamento dei rifiuti liquidi:

- ~~— per gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi deve essere prevista una fascia di rispetto inedificabile di estensione non inferiore a m.100; eventuali edifici preesistenti ricadenti entro tale fascia possono essere assoggettati esclusivamente ad interventi di tipo MO, MS, RC1, RC2;~~

~~Devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.C.M., pubblicato sul supplemento alla G.U. n° 48 del 21/2/77 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali, di cui all'art. 2 lett. b), d) ed e) della L. 10/05/76 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento."~~

c) fasce di rispetto dei corsi d'acqua:

- si richiamano le norme di cui all'art. **32 precedente** ~~29 della L.R. 56/1977~~ la cui validità va intesa anche per i corsi d'acqua per i quali la fascia è stata graficamente intesa anche **da intendere** per i corsi d'acqua per i quali la fascia è stata graficamente precisata nelle planimetrie del P.R.G. (15 ml)
- tali norme non si, applicano negli abitati esistenti in presenza di adeguate opere di protezione;
- per gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto, sono consentiti esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RC1, RC2, RE1, **RE2, RE3, compatibilmente con quanto contenuto nelle indicazioni della carta del rischio che ha carattere prevalente.**

d) fasce di rispetto di elettrodotti ~~linee elettriche~~ di Alta Tensione **elettrodotti** e protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici:

- ~~in applicazione del D.P.R. n° 1062 del 21/6/1968 le costruzioni di qualsiasi tipo in prossimità dei conduttori di energia elettrica di A.T. dovranno rispettare dagli stessi le distanze prescritte che saranno indicate dall'ENEL nel nullaosta che l'interessato dovrà richiedere e trasmettere al Comune prima del rilascio della concessione.~~
- ~~Devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.M. 21/3/88, al D.M.L.P. 16/1/91 e al D.P.C.M. 23/4/92.~~

~~**secondo quanto disposto dal D.M. 29.05.2008 il Comune richiede al soggetto gestore la definizione di una Distanza di Prima Approssimazione (DPA) da utilizzare per la verifica di compatibilità con le previsioni di edificazione; tale edificazione può essere realizzata purché il fabbricato (o l'area di permanenza prolungata) si trovi al di fuori della fascia di rispetto.**~~

- per gli elettrodotti e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici valgono le normative specifiche, che includono anche le indicazioni relative al calcolo delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (D.P.C.M. 08.07.2003, legge 22.02.2001 n. 36, D.M. 29.05.2008) e regionali (L.R. 03.08.2004 n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica;
- nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (D.M. 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore;

- per l'installazione degli impianti radioelettrici e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si fa riferimento alle norme di materia che, allo stato attuale, fanno capo alla legge 36/2001, al d.lgs. 259/2003, alla l.r. 19/2004 e sue delibere attuative.

e) fasce di rispetto opere di presa acquedotti:

per le opere di presa degli acquedotti e per i relativi pozzi sono previste una zona di tutela assoluta (fascia A) di 10 m di raggio dal centro del pozzo e delle fasce di rispetto (fasce B e C), la cui perimetrazione è indicata nella Tav. PT-PR2 **PP.04 TD.04**.

Le fasce di rispetto così individuate ai sensi del D.P.R. 236/88 e approvate dalla Giunta Regionale del Piemonte (Deliberazione n° 71-16338 del 03/02/97), risultano soggette a una specifica e rigorosa normativa qui di seguito riassunta:

1) nella Zona di Tutela Assoluta "A" di forma circolare con raggio $R = 10$ m è necessario attenersi a quanto prescritto dall'art 5, comma 1 del D.P.R. 236/88 che recita: "la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche";

2) nella Zona di Rispetto Ristretta "B" (primaria) definita, per i pozzi n° 1 e 2, sulla base dell'isocrona a 60 giorni e per il pozzo sorgente n° 3, attraverso il metodo utilizzato per le sorgenti, sono vietate tutte le attività di cui all'art. 6 del D.P.R. 236/88, ossia:

- a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquame anche se depurati;
- b) accumulo di concimi organici;
- c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) aree cimiteriali;
- e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- f) apertura di cave e pozzi;
- g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- j) impianti di trattamento di rifiuti;
- k) pascolo stazzo di bestiame.

3) nella Zona di Rispetto Allargata "C" (secondaria) definita, per i soli pozzi n° 1 e 2 sulla base dell'isocrona a 365 giorni, sono vietate tutte le attività sopra elencate, fatta eccezione:

per i punti b) e c) che vengono riassunti in un unico punto così articolato "immissione nel sottosuolo di qualsiasi forma di scarico";

~~per il punto k) che viene completamente eliminato.~~

- A livello generale si prescrive inoltre che:
 - nella Zona di Rispetto Allargata è consentito l'insediamento di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della nella rete fognaria;
 - nell'impossibilità di allontanare le fognature esistenti all'interno delle Zone di Rispetto Ristrette, analoghi accorgimenti dovranno essere adottati in occasione di interventi di manutenzione straordinaria;
 - le soluzioni tecniche che verranno adottate, devono ogni volta essere soggette all'approvazione ~~del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente~~ **dei soggetti competenti** per il territorio;
 - in base all'art. 6, comma 3 del D.P.R. 236/88 "è vietato l'insediamento di pozzi perdenti; per quelli esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento";
 - per gli edifici esistenti ricadenti nelle zone di rispetto sono consentiti esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RC1, RC2.
- Per i pozzi di Via Verdi e Grandi è inoltre prevista una zona di protezione (la cui perimetrazione è indicata nella Tav. PT-PR2 **PP.04 TD.04 PD.04**) nell'ambito della quale vige quanto riportato all'art.7 del D.P.R. 236/88:
nelle zone di protezione possono essere adottate misure relative alla destinazione **utilizzo** del territorio interessato **con** limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.
- Per quanto non evidenziato o in contrasto valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 236/88.

f) fascia di rispetto cimiteriale:

~~Si richiamano i disposti dell'art. 338 comma 7 del T.U. LL.SS. di cui al R.D. 24.07.1934 n. 1265 come modificato dall'art. 28 della Legge 01.08.2002 n. 166 e dell'art. 27 commi 5, 6, 6bis, 6ter, 6quater, 6 quinquies della L.R. 56/1977. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale del 10 per cento e il mutamento di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a) b) c) e d) del primo comma articolo 31 della Legge 5.08.1978, n. 457.~~

~~Sulle tavole di P.R.G. è riportata la fascia di rispetto definita dalla legislazione vigente e la **proposta di riduzione** fascia ridotta della stessa individuata mediante la procedura **espletata** di formazione del Piano Regolatore dei cimiteri. **A seguito dell'approvazione,**~~

~~troverà applicazione esclusivamente il perimetro con riduzione della fascia di rispetto.~~

- ~~– si richiamano le disposizioni nazionali e regionali in materia di fascia di rispetto cimiteriale;~~
- la fascia di rispetto cimiteriale è stata oggetto di riduzione a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 23/09/2022.

g) terreni gravati da usi civici:

- ~~– per i terreni gravati da usi civici, così come censiti nello specifico elenco inviato al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, non sono ammesse modifiche delle destinazioni d'uso se non a seguito dell'applicazione delle procedure previste dalle normative vigenti, concernenti l'obbligo di sdemanializzazione e il rilascio dell'autorizzazione **del titolo abilitativo** ai sensi delle Leggi 1497/39 e 431/85 del D.lgs. 42/2004.~~

h) vincolo idrogeologico:

- ~~– le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 e R.D. n. 215 del 13.02.1933 sono sottoposte alle norme dell'art. 30 della L.R. 56/1977, come modificata con L.R. 3/2013, e ai disposti della L.R. 45/1989.~~

~~Si intendono richiamate nel presente articolo tutte le prescrizioni evidenziate nella Relazione Geologico-Tecnica e sue integrazioni.~~

~~Il P.R.G. individua il perimetro del vincolo vigente ed il perimetro proposto per la ridelimitazione; si applicano le disposizioni del presente articolo al perimetro in vigore all'atto della richiesta di titolo abilitativo, pertanto l'approvazione di una nuova delimitazione del vincolo, supera quella precedentemente vigente.~~

~~All'interno della fascia di rispetto è consentito:~~

- ~~– la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre;~~
- ~~– interventi di recupero ovvero funzionali all'utilizzo per gli edifici esistenti, fino all'ampliamento entro il limite di incremento del 10% della Sul, il cambio di destinazione d'uso e gli interventi di tipo MO, MS, RC1, RC2, RE.~~

i) aree soggette a rischio archeologico

Gli interventi di trasformazione del suolo ricadenti in aree sottoposte a rischio archeologico / paleontologico dovranno essere preventivamente sottoposti, con trasmissione di elaborati progettuali, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli per l'espressione di parere di competenza sotto il profilo archeologico.

~~La stessa procedura deve essere espletata in caso di interventi all'interno dei Nuclei di Antica Formazione e in corrispondenza di edifici di culto storici e tracciati stradali antichi.~~

~~Nel caso di interventi per lavori pubblici o di pubblica utilità, comprese le opere di urbanizzazione, anche non ricadenti in aree già individuate come di interesse archeologico, si dovranno applicare le procedure previste dal D.lgs. 50/2016, s.m.i., art. 25 (“Verifica preventiva dell’interesse archeologico”).~~

i) aree di interesse archeologico:

- nel caso di interventi all'interno delle aree di interesse archeologico comportanti scavi o movimentazione del suolo è richiesto di darne comunicazione alla competente Soprintendenza con congruo anticipo (minimo 10 giorni lavorativi) al fine di pianificare attività di ispezione.
- qualora durante i lavori si verificassero rinvenimenti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico è fatto obbligo (ai sensi degli articoli 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004, degli articoli 822, 823 e 826 del Codice Civile) di sospendere i lavori e darne comunicazione entro 24 ore alla competente Soprintendenza, provvedendo alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Art. 43bis – TUTELE DI NATURA PAESAGGISTICA

1. Si richiamano le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del P.P.R. contenute nelle Norme di Attuazione all'art. 3 comma 9, all'art. 13 commi 11, 12 e 13, all'art. 14 comma 11, all'art. 15 commi 9 e 10, all'art. 16 commi 11, 12 e 13, all'art. 18 commi 7 e 8, all'art. 23 commi 8 e 9, all'art. 26, comma 4, all'art. 33 commi 5, 6, 13 e 19, all'art. 39 comma 9, all'art. 46 commi 7, 8, 9, nonché nel catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, prima parte (schede A070, A081, A082, A083 e B054), all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative a ciascun bene che, in caso di contrasto con le previsioni e/o le Norme di Attuazione del P.R.G. sono prevalenti.
2. Gli interventi su aree classificate boscate secondo l'individuazione cartografica desunta dal P.P.R. devono essere indirizzati a valorizzare l'effetto della vegetazione nella definizione del quadro paesaggistico. Pertanto sia nel caso di conferma, sia nel caso di modificazione e/o di eliminazione – sostituzione della vegetazione, oltre all'applicazione delle compensazioni citate nel precedente articolo 25, è necessario che i progetti di intervento contengano l'analisi e lo studio dell'effetto della componente vegetale interessata nel contesto paesaggistico.
3. In generale devono essere evitati interventi che possano interferire con la visibilità degli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica. Nei tratti di viabilità classificati come "percorsi panoramici" e in corrispondenza di "bacini visivi" non è ammessa l'occlusione delle visuali con costruzioni, manufatti o vegetazione per sviluppi lineari superiori a 25 m., salvo che per problematiche connesse con la stabilità dei suoli e/o la sicurezza di cose e persone.
4. Gli interventi da realizzare in corrispondenza delle fasce di tutela dei corsi d'acqua indicati cartograficamente come classificati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 devono osservare criteri utili a tutelare in generale la biodiversità.
5. Gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento o sopraelevazione e di ristrutturazione totale su edifici e manufatti ricadenti all'interno del territorio urbano devono perseguire il miglioramento di aspetti morfologici, compositivi, materici e cromatici con l'obiettivo di valorizzazione qualitativa del patrimonio immobiliare quale elemento presente nel paesaggio.

ALLEGATO:

TESTO DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 23/09/2022

COMUNE DI VIGNONE

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 20

DATA: 23/09/2022

OGGETTO: ART.338 R.D.1265/1934 - FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE - RIDUZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 19:30, nella sala consiliare del comune di Vignone in piazzale Pertini n. 1, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) ARCHETTI Giacomo Maurizio	X	
2) SENA Fabrizio	X	
3) RESENTINI Valerio	X	
4) TAGLIONI Maria	X	
5) FASOLO Roberto	X	
6) MEREGALLI Olga	X	
7) GEAT Annamaria	X	
8) BELLANTONI Davide	X	
9) VERAZZI Magda		X
10) LAZZARINI Gianluca		X
11) MANNI Sergio	X	
TOTALI	9	2

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale Dott.ssa Paola Marino.

Il Presidente ARCHETTI Giacomo Maurizio, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto di cui alla proposta di deliberazione che si allega al presente atto per farne integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

UDITA la relazione del Segretario Comunale;

ESSENDO n. 9 i presenti alla votazione, con voti favorevoli n.9, contrari 0 e astenuti 0, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione;

DI DICHIARARE, con successivo voto palese nelle stesse modalità, avente medesimo risultato, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: ART.338 R.D.1265/1934 - FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE - RIDUZIONE

PREMESSO CHE:

sul territorio comunale di Vignone e parzialmente di Arizzano, è ubicata la località denominata "San Martino", ove hanno sede la Parrocchia, il complesso monumentale, il cimitero, dalla pressoché unica forma circolare, l'Oratorio di San Martino e alcune strutture ricettive;

l'area, per motivazioni storico – geografiche, è a servizio dei territori di Vignone e Arizzano, con condivisione amministrativa del cimitero e della parrocchia;

all'interno di tale area è presente un campo di calcetto e di calcio, attualmente in disuso, e un'ampia area da destinarsi ad attività sportiva, di proprietà della Parrocchia "S.Martino", Ente ecclesiastico riconosciuto con D.M. 11.10.1986 e iscritto al n.97 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Verbania;

a seguito di incontri con la Parrocchia, su richiesta di entrambi i Comuni di Arizzano e Vignone, è stata espressa la volontà degli stessi comuni di riqualificare l'area in questione, attraverso un progetto di recupero dei campi di calcio, una sistemazione dell'area e la previsione di ulteriori attrezzature ed aree polisportive, con finalità di interesse pubblico a vantaggio soprattutto delle fasce più giovani della cittadinanza;

nella fattispecie, l'area in questione risulta così delimitata:

NCT Vignone: Fg.10 M.li 115 – 135 – 388 – 390 – 457 – 736 – 735 – 382 – 383 – 385 – 391 - 389

NCT Arizzano: Fg.6 M.li 470 – 471;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 26.11.2021 del Comune di Vignone e la Deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 24.11.2021 del Comune di Arizzano, con la quale si procedeva all'acquisto dei terreni identificati al NCT Vignone: Fg.10 M.li 115 – 135 – 388 – 390 – 457 – 736 e al NCT Arizzano: Fg.6 M.li 470, e alla contemporanea accettazione della donazione dei terreni identificati al NCT Vignone: Fg.10 M.li 735 – 382 – 383 – 385 – 391 – 389 e al NCT Arizzano: Fg.6 M.li 471, con la finalità di recupero e valorizzazione dell'impianto sportivo ivi esistente;

VISTO l'atto pubblico di vendita e contestuale donazione del 20.07.2022, Rep.176 del Comune di Vignone, registrato in data 01.08.2022 Serie 1T n.4095, trascritto in data 03.08.2022 R.G.9864 - R.P.7989 e R.G.9865 – R.P.7990;

VISTO l'art.338 R.D.1265/1934, come in ultimo modificato dall'art.28 L.166/2002, che dispone il divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri, salvo deroghe ed eccezioni previste dalla legge;

VISTO il comma 5 del medesimo art.338, il quale prevede che: *"Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre";*

RILEVATO che su tale area si ha in animo di realizzare un complesso sportivo che sostituisca i vecchi campi di calcio, con realizzazione di un campo di calcio in sintetico con annessa un'area multisport con relativi spogliatoi e magazzino;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 06.05.2022, con la quale si è dato atto di indirizzo per la richiesta di autorizzazione di deroga da parte dell'ASL VCO, per la successiva deliberazione di competenza consiliare, per la parte strettamente necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica di cui innanzi;

VISTO il parere favorevole dell'ASL VCO pervenuto al prot.2212 del 26.08.2022;

PRESO ATTO dell'unanime indirizzo giurisprudenziale, secondo cui: *"I molteplici interessi pubblici sottesi all'imposizione del vincolo previsto dall'art. 338 del R.D. n. 1256 del 1934, costituiti da esigenze di natura igienico-sanitaria, di tutela della sacralità dei luoghi e di mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale, consentono all'ente locale, nell'esercizio del proprio potere pianificatorio, di ridurre la fascia di rispetto solo per la realizzazione di opere di interesse pubblico"* (ex multis, TAR Toscana – Firenze, Sez.III, 06.09.2021, n.1157);

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) DI APPROVARE la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale così come da elaborati allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;
- 2) DI RECEPIRE integralmente i seguenti pareri degli enti competenti:
 - parere favorevole dell'ASL VCO pervenuto al prot.2212 del 26.08.2022;
- 3) DI DARE ATTO che detta riduzione della fascia di rispetto del cimitero di Vignone costituisce aggiornamento della cartografia del piano regolatore, di cui si prenderà atto con variante;
- 4) DI DARE ATTO che la riduzione della fascia di rispetto è limitata alla parte strettamente necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica di cui innanzi.

Il proponente
f.to (Giacomo Maurizio ARCHETTI)

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ARCHETTI Giacomo Maurizio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to : Sena Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott.ssa Paola Marino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Dott.ssa Paola Marino, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Paola Marino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Paola Marino, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Paola Marino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Marino

VIGNONE, lì 30/09/2022

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-set-2022

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

VIGNONE, lì 23-set-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Marino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Marino

ALLEGATO:

**RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO
CIMITERIALE PER OPERE PUBBLICHE E PARERE
FAVOREVOLE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE IGIENE E
SANITA' PUBBLICA DELL'ASL VCO**



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA
P.le Pertini 1 – C.A.P. 28819 – C. Fiscale 84003660036 – P. IVA 00467940037

Tel. 0323/551070 – Fax. 0323/550428 – E-mail: vignone@ruparpiemonte.it

Prot. n°2023

Alla ASLVCO

protocollo@pec.aslvco.it

Oggetto: Richiesta riduzione fascia rispetto cimiteriale per opere pubbliche

Questa amministrazione Comunale unitamente a quella del comune di Arizzano sono intenzionate a rendere nuovamente fruibile l'area del campo di calcio e calcetto che in precedenza appartenevano alla parrocchia di San Martino.

L'idea è quella di realizzare un complesso sportivo che sostituisca i vecchi campi di calcio, si realizzerebbe una campo di sintetico con annesso un area multi sport con relativi spogliatoi e magazzino.

Nella redazione del nuovo piano regolatore la Regione Piemonte ha inserito un vincolo cimiteriale pari a 200 metri di raggio.

Ciò non permetterebbe l'edificazione in area di vincolo di strutture fisse così come da Testo Unico Leggi Sanitarie art. 338.

Siamo quindi qui a richiedere la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale nell'area di nostra proprietà per circa 80 metri come da planimetria allegata.

Si allegano:

- Stralcio PRGC carte dei vincoli (All. 1)
- Stralcio PRGC carte degli usi azzonamento sud (All. 2)
- Planimetria con indicazione area di riduzione (All. 3)
- Progetto di massima del futuro impianto sportivo (all. 4)

Distinti saluti

Vignone lì 04 agosto 2022

Il Sindaco
Archetti Giacomo Maurizio



A.S.L. V.C.O.
Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

26/08/2022

Comune di Vignone
Data 26/08/2022
N Prot 0002212 / 2022
Tit I Cl 01 Fasc

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Spc IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

Direttore ff Dr Giuseppe Scuto

Sede Centrale: Via IV Novembre 294 - 28882 Omegna Tel 0323 868020/23 - Fax 0323 868022 e-mail dipprev@aslvc.it

Sede Operativa Omegna Via IV Novembre 294 Tel 0323 868040 Fax 0323 868042 e-mail: sisp.om@aslvc.it
Sede Operativa Verbania Viale S. Anna 83 Tel 0323 541441-541467 Fax 0323 557347 e-mail sisp.vb@aslvc.it
Sede Operativa Domodossola Via Scapaccino 47 Tel 0324 491677 Fax 0324 491668 e-mail: sisp.do@aslvc.it

Prot. 52628/ 22/SISP

Verbania, li 26/08/2022

PEC : vignone@cert.ruparpiemonte.it.
arizzano@pec.it

OGGETTO: Richiesta riduzione fascia rispetto cimiteriale.

Come anche richiesto dall'Amministrazione comunale del Comune di Arizzano da verbale di deliberazione della giunta comunale N .55 DEL 20/07/2022 e come da protocollo n°2023 (pervenuto a ASL con numero protocollo 48824/22 in data 08/08/2022) con la presente vista la documentazione grafica da voi allegata si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione del complesso sportivo nell'area adiacente il cimitero per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

REGIONE PIEMONTE - ASL VCO
S.S.D. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
IL DIRIGENTE MEDICO
Dirigente Medico SOC SISP

Gabriele Del Curto

REGIONE
PIEMONTE